

TRIBUNALE CIVILE DI TRANI
SEZIONE FALLIMENTARE
DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
EX ART. 14 TER SS. LEGGE 3/2012
CON RICHIESTA DI
NOMINA DEL LIQUIDATORE

Ill.mo Presidente,

Il sottoscritto TIBERIO NATALINO (Codice fiscale TBRNLN80H30L328C) nato il 30/06/1980 a Trani, ed ivi residente in Via Amedeo, 9, con l'Avv. Filomena Baldino, (BLDFMN76A52C983W), in virtù di mandato e procura alle liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c. depositato unitamente al presente atto, elettivamente domiciliato presso il Suo studio sito in Trani, in Corso Vittorio Emanuele n.87, tel. e fax n. 0883953513, che dichiara di volere ricevere ogni notifica e comunicazione al seguente indirizzo PEC: filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it

Premesso che

1. L'istante versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 L. n. 3/2012;
2. Non è soggetto alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. 3/2012;
3. non ha mai fatto ricorso ad altre procedure di sovraindebitamento, tantomeno negli ultimi cinque anni;
4. non ha subito i provvedimenti di cui all'art. 14 e 14 bis - L. 3/2012;
5. versa in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, così come definita dall'articolo 6 comma 2 della legge 3/2012, ovvero versa in una situazione di perdurante e definitivo



squilibrio tra le obbligazioni assunte e la propria capacità reddituale;

6. il 23/07/2021 si rivolgeva a codesto Tribunale per chiedere la nomina di un gestore della crisi di impresa;
7. il 23/08/2021 veniva nominato, nella qualità di gestore della crisi di impresa, l'avv. Maria Olimpia D'Amore la quale, esaminati gli atti e verificata l'attendibilità delle dichiarazioni fatte dall'istante, dopo aver richiesto le certificazioni del credito, redigeva la relazione particolareggiata che alla presente si allega.

Tanto premesso il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso

PRESENTA

All'Ill.mo Giudice, la domanda **di liquidazione del patrimonio.**

Al fine di facilitare, all'Organo Giudicante, la lettura del presente ricorso, si riporta di seguito un sommario con indicazione degli argomenti trattati e le relative pagine.

Sommario

1. TRIBUNALE E FORO DI COMPETENZA	3
2. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	3
3. STORIA DELL'INDEBITAMENTO	3
3.1 Eventi shock.	3
3.1.1 Breve storia	3
3.1.2 Il covid e la sostenibilità dei finanziamenti.	4
3.1.3 Altro evento shock. La diagnosi di autismo delle bambine.	13
4. ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE PASSIVA DEL DEBITORE.	17
5. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE NEGLI 5 ULTIMI	19
6. PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL CONSUMATORE.	20
7. REDDITI E BENI ESCLUSI DALLA LIQUIDAZIONE: FISSAZIONE DELLE SOMME DA LASCIARE NELLA DISPONIBILITÀ DELL'ISTANTE.	25



1. TRIBUNALE E FORO DI COMPETENZA

L'istante ha la residenza nel Comune di Trani, in via Principe Amedeo n. 9, pertanto il Tribunale competente, a ricevere la domanda in oggetto, è il tribunale di Trani ex art 9 legge 3/2012.

2. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare dell'odierno istante è così composto:

1. **Tiberio Natalino**, nato a Trani il 30/06/1980 (Codice fiscale TBRNLN80H30L328C) istante dipendente della GEF s.r.l. con una busta paga di circa €1.500,00;
2. **Servodio Carmela**, nata a Trani il 25/03/1985, coniuge casalinga;
3. ██████████ nata a ██████████ il ██████████
4. ██████████ gemella, nata a ██████████ il ██████████

Entrambe le bambine, gemelle, sono affette da autismo grave.

Le bambine, infatti, seppur oggi hanno 6 anni, indossano ancora il pannolino e, con quasi assoluta certezza, verranno trattenute all'asilo sino a quando la legge lo consente.

3. STORIA DELL'INDEBITAMENTO

3.1 Eventi shock.

3.1.1 Breve storia

Il sig. Tiberio Natalino lavora da sempre nel campo della macelleria, sin da piccolo, e nel 2011, quindi all'età di 31 anni, decideva di mettersi in proprio, con una ditta individuale, impresa che tuttavia



veniva poi cancellata nel settembre del 2021, a causa della grave crisi economica dell'attività, determinata dalla pandemia.

Il sig. Tiberio Natalino il 20/07/2011 iniziava la sua attività d'impresa in Via Bovio, 103, come "macellaio".

L'immobile da lui individuato per svolgere la sua attività lavorativa aveva tuttavia necessità di opere di ristrutturazione, ed anche gli impianti andavano adeguati e messi in sicurezza per svolgere l'attività di macelleria.

Nel 2011 il sig. Tiberio Natalino, per ristrutturare l'immobile ed acquistare le attrezzature necessarie per svolgere la sua nuova attività di impresa, sottoscriveva un finanziamento con la Compass di €30.000,00, ed una rata pari ad €624,00 per la durata di 5 anni.

Bisogna già in premessa evidenziare che il sig. Tiberio, in tutti i finanziamenti richiesti, risulta essere stato più che regolare, egli infatti non registra alcuna segnalazione pregiudizievole né in CR né in CRIF, né in CAI.

I finanziamenti richiesti risultano tutti estinti regolarmente, e questo valga per evidenziare la buona fede dell'istante, e l'assenza assoluta di colpevolezza nel suo sovraindebitamento, tuttavia eventi esterni alla sua volontà, eventi imprevedibili quali il Covid e due grossi danni subiti a causa di un calo di tensione Amet, di fatto non gli hanno consentito di adempiere regolarmente alle sue obbligazioni, e lo spingevano infine a cessare la sua attività.

Offriremo, all'Organo Giudicante, tutti gli elementi utili al fine di valutare la meritevolezza dell'istante e la estraneità dello stesso agli eventi shock che di fatto hanno determinato il sovraindebitamento del ricorrente.

3.1.2 Il covid e la sostenibilità dei finanziamenti.



Nel 2014, quindi tre anni dopo aver avviato la sua attività, il sig. Tiberio Natalino, considerando che l'attività lavorativa gli andava discretamente bene, decideva di unirsi in matrimonio con la sig.ra Servodio Carmela.

Non appartenendo, entrambi i ragazzi, a famiglie facoltose, il sig. Tiberio per affrontare il matrimonio, quindi la festa, sistemare la casa dove poi fissavano la loro residenza, arredarla, ed avere i confort minimi di una normale abitazione, acquistare la cucina e la camera da letto nello specifico, mobili impignorabili per legge, ricorreva ad un nuovo finanziamento, questa volta con la Banca Popolare di Bari che, per concedere il finanziamento richiesto, pretendeva dal sig. Tiberio l'estinzione del prestito Compass, acceso solo pochi anni prima, e chiedeva inoltre, sempre per il medesimo finanziamento istruito, la garanzia ipotecaria sull'immobile dei genitori dell'istante, ovvero la garanzia ipotecaria sull'immobile in comproprietà del Sig. Tiberio Domenico e Termine Maria, genitori dell'istante, evidenziando, la Banca a parte mutuataria, che un mutuo, vieppiù con garanzia ipotecaria era certamente più conveniente rispetto ai finanziamenti, per i tassi che potevano essere applicati al mutuo stesso, ben più bassi rispetto a quelli applicabili invece ad un finanziamento.

I genitori del sig. Tiberio, quindi la sig.ra Termine Maria ed il Sig. Tiberio Domenico, certamente, per il bene della famiglia che si stava creando, e non avendo potuto aiutare il figlio nelle spese da affrontare per il matrimonio, accettavano di fare da garanti al figlio, e prestavano quindi il consenso all'iscrizione ipotecaria sul loro immobile in favore della Banca Popolare di Bari.

Il mutuo sottoscritto era pari ad €54.000,00, e la maggior parte del finanziamento concesso serviva per estinguere il pregresso finanziamento richiesto alla Compass di €30.000,00, che si aggravava anche dei costi di estinzione anticipata (quindi di fatto il



mutuo fatto sottoscrivere dalla Banca Popolare di Bari era un mutuo di ristrutturazione del debito, illecito ed illegittimo per sua stessa natura).

La nuova rata, in conseguenza dell'estinzione del pregresso finanziamento Compass, veniva fissata per €300,00 circa, per la durata di 20 anni, con la definitiva estinzione della precedente rata da €624,00.

Certamente questa era di fatto una rata più sostenibile per una famiglia appena nata ed un'attività d'impresa in crescita e nata da poco.

Sul punto faccio una breve digressione.

Evidenzio che è stato chiesto alla Compass di accedere agli atti e verificare il prestito sottoscritto nel 2011 e poi estinto nel 2014, tuttavia l'istituto non ha risposto.

Paradossalmente, e nonostante l'estinzione anticipata nel 2014 del precedente finanziamento Compass, ed il mutuo sottoscritto in quello stesso anno con la BPB, nel 2015 la Compass concedeva un nuovo finanziamento al sig. Tiberio, di €15.000,00, con scadenza 2021.

Anche questo nuovo finanziamento, sottoscritto dal sig. Tiberio, risulta essere stato regolarmente pagato in tutte le rate, e questa affermazione è confermata sempre dalla visura della CR, CRIF, CAI, nonché da tutte Banche dati di intermediazione finanziaria, quali Experian ed altre, ove non si rileva alcuna segnalazione e/o pregiudiziale.

Chiaro che l'attività del sig. Tiberio andava discretamente, non benissimo, atteso che in quegli anni l'istante iniziava ad accumulare alcune piccole pendenze con la Tari, ed aveva anche accumulato pendenze per i suoi stessi contributi (queste ultime pendenze poi saldate nel 2020 grazie al finanziamento alle imprese previsto dal decreto rilancio).



In ogni caso, e di fatto, i due finanziamenti Compass risultano estinti regolarmente, ed il pagamento del mutuo è in regolare ammortamento, non avendo potuto godere, il sig. Tiberio, nemmeno della sospensione per il Covid, non essendo questo mutuo stato sottoscritto per l'acquisto della prima casa.

Nel 2014, considerando che l'attività andava discretamente bene, l'odierno istante assumeva, nella sua macelleria, il sig. Marasciuolo Domenico, dipendente part time, che ha lavorato con il sig. Tiberio dal 2014 e sino 2018.

Nel 2018 lo stesso dipendente dell'istante, sig. Marasciuolo Domenico, comunicava al sig. Tiberio le sue intenzioni di interrompere il di loro rapporto di lavoro.

Oltre a dimettersi decideva inoltre di fare causa al sig. Tiberio per presunte retribuzioni non pagate, affermando, nel suo ricorso, di aver svolto lavoro full time, e non part time, e dichiarando inoltre di lavorare per il sig. Tiberio sin dal 2012 e non dal 2014.

Le parti, in un primo momento, accordavano una buona uscita pari ad €5.000,00 da pagare a rate di 250,00€ l'una, oltre un primo acconto versato di €500,00 all'atto della sottoscrizione dell'accordo, (€2.500,00 già versati, dal sig. Tiberio al Sig. Marasciuolo con bonifici bancari. **All. N 4** - accordo e bonifici).

Purtroppo però in seguito all'accordo, e dopo aver versato già una quota pari alla metà di quanto accordato, per il sig. Tiberio: **I) le rate** accordate con il suo dipendente, **oltre II) alle rate** accordate per il mutuo; **oltre ancora III) alle rate** previste per il finanziamento Compass; **determinavano uno squilibrio economico** per l'istante che, in conseguenza anche della grave pandemia, non riusciva più di fatto a sostenere gli impegni economici assunti, anche perchè ricordo che, a marzo del 2020, veniva imposto il "lockdown", e quindi al ricorrente mancavano i flussi di cassa per sostenere gli impegni economici assunti, e di



conseguenza interrompeva definitivamente il pagamento delle rate accordate con il suo dipendente, sig. Marasciuolo, per insostenibilità intervenuta, ed il dipendente, difeso dall'avv. Vincenzo Pappolla, ricorreva ex art. 414 c.p.c., presso codesto Tribunale, con la richiesta di pagamento per maggiori retribuzioni, ferie non godute e tanto altro per un totale pari ad €76.155,01 (all. 5).

Dal 2020 in poi, quindi in conseguenza della chiusura delle attività per il Covid, il sig. Tiberio non è più riuscito a far fronte agli impegni economici assunti, non tutti però, in quanto comunque ha continuato a pagare con regolarità le rate di mutuo ed il finanziamento Compass, ma di fatto ometteva di pagare: **I)** gli affitti del locale ove egli svolgeva la sua attività sin dal 2011 (evidenzio tuttavia che a prevederlo è stata la medesima normativa introdotta per la grave pandemia); **II)** l'Amet; **III)** la Tari; **IV)** le sue stesse tasse; **V)** infine il condominio dell'immobile ove egli svolgeva l'attività lavorativa, nella speranza che, una volta ripreso il lavoro, sarebbe riuscito a saldare tutte le pendenze.

Ma così non è stato.

Tuttavia, in maniera responsabile, resosi conto che la crisi economica sopraggiunta non era più reversibile, il sig. Tiberio decideva di cessare la sua attività, a settembre del 2021, iniziando di contro un lavoro come dipendente presso GEF S.R.L.S., con una retribuzione netta pari ad €1.536,00.

Durante il periodo Covid, l'istante accedeva inoltre al finanziamento previsto dal decreto rilancio per le imprese messe in difficoltà dal Covid, e di fatto otteneva un finanziamento pari ad €21.800,00.

Tuttavia, il presupposto oggettivo affinché si potesse ottenere il finanziamento Covid, era la regolarità dell'impresa nel pagamento delle imposte e delle tasse, quindi, di fatto, la maggior parte del



finanziamento riconosciuto al ricorrente, è rientrato pacificamente nella casse dello Stato avendo, il sig. Tiberio, medio tempore, accumulato delle pendenze con lo Stato pari ad €13.552,59 (all. 6). Venivano inoltre pagate, sempre con il medesimo finanziamento, altre pendenze con gli enti Pubblici, ed il residuo del finanziamento richiesto, pari ad €12.545,35, veniva bonificato sul conto corrente (all. 7 dichiarazione credito Sviluppo Italia).

La differenza che gli veniva bonifica sul conto, al netto del saldo delle pendenze con gli enti pubblici, veniva adoperato dall'istante per pagare il fornitore della carne, come ben dimostra l'allegato estratto conto (all.8), documento ove si vede, con assoluta chiarezza ed incontestabilità, sia gli importi bonificati da Sviluppo Italia s.p.a., sia gli assegni emessi in favore del fornitore della carne. Di contro, tuttavia, con la residua cifra egli, non riusciva a pagare gli arretrati di affitto accumulati, da marzo 2020 e sino alla definitiva chiusura, non riusciva inoltre a saldare la tari e le bollette di luce.

La proprietaria del locale, sig.ra Avveniente, a chiusura della grave pandemia, decideva di dar corso ad una causa di sfratto per morosità, per gli affitti rimasti impagati per tutto il periodo Covid, seppur la sospensione del pagamento degli affitti, ricordo a me stessa, fosse consentito dalla normativa, procedendo inoltre, sempre la sig.ra Avveniente, con ripetuti pignoranti mobiliari contro il sig. Tiberio, rubricati al n.:

- **RGE 348/2021, dichiarato estinto con provvedimento del Giudice, dott.ssa Grazia Maria Lopopolo comunicato alla parte il 30/06/2022: “Verificati gli esiti infruttuosi dei tentativi di vendita” effettuati nella presente procedura. Considerato che l'art. 164 bis disp. att. c.p.c. prevede che la chiusura anticipata della procedura esecutiva è disposta quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche**



tenuto conto dei costi necessari alla sua prosecuzione, delle probabilità di vendita del bene e del valore di realizzo. P.Q.M. Dichiaro l'estinzione della presente procedura esecutiva e la liberazione da ogni vincolo dei beni staggiti."

- **781/2021 estinta per rinuncia di parte** "Il sottoscritto avv. Anna Curci, nella qualità di commissionario delegato alla vendita dei beni mobili pignorati nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 781/2021 R.G., rimette gli atti al G.E. avendo l'avv. Nicola Quinto, difensore della sig.ra Avveniente Angela, comunicato con pec del 20.06.22 che la propria assistita intende rinunciare alla procedura";
- **pignoramento presso terzi, R.G. 908/2022, prossima udienza 05/04/2022, contro il datore di lavoro attuale del sig. Tiberio, quindi contro la GEF s.r.l.s., nella persona del l.r.p.t.¹.**

Tutti procedimenti incardinati, per competenza, presso codesto Tribunale di Trani.

La proprietaria dell'immobile, inoltre, precisa l'istante ed io mi limito a riportare le sue dichiarazioni, rifiutava ogni possibile accordo con il sig. Tiberio per le pendenze accumulate dal ricorrente a causa del blocco della sua attività, blocco che invero veniva imposto a tutte le attività e non solo alla sua, *repetita ivant*, blocco delle attività conseguente alla gravissima pandemia (all.9 pignoramenti, comunicazione di rinuncia alla procedura esecutiva, comunicazione di estinzione di altra procedura e pec Avv. Quinto).

Questo, per il sig. Tiberio, definisce il punto di non ritorno!

¹Gentile Collega,

Ti allego e confermo il credito come da lettera da me inviataTi già tempo addietro.

Successivamente ho proceduto ad ulteriore attività esecutiva in danno del signor Tiberio Natalino, con un atto di pignoramento presso terzi di pochi giorni fa, anche perchè le tre vendite stabilite a seguito della prima procedura espropriativa di cose mobili presso il debitore sono andate tutte deserte, con aggravio di spese vive per € 60,00=, oltre competenze per la mia attività professionale.



Contemporaneamente alla proprietaria del locale, decideva di fargli causa anche l'ex dipendente, sig. Marasciuolo, a seguito della interruzione dei pagamenti accordati prima della grave pandemia. Certamente il sig. Tiberio non poteva più sostenere il peso dei debiti che si stavano accumulando in seguito al blocco delle attività a causa del Covid.

Così il sig. Tiberio, a luglio del 2021, avviava la procedura di sovraindebitamento, rivolgendosi presso codesto Tribunale, con richiesta di nomina del gestore della crisi e, una volta ottenuta la nomina del professionista incaricato, individuato nella persona dell'avv. Maria Olimpia D'Amore, Ella procedeva con la richiesta di certificazione del credito presso tutti i possibili creditori, consegnando infine la sua relazione particolareggiata.

Inaspettatamente, dopo l'avvio di codesta procedura, pur essendo stata avvertita anche la proprietaria dell'immobile locato dell'avvio della procedura di sovraindebitamento, quindi la sig.ra Avveniente, immobile ove il sig. Tiberio aveva pacificamente svolto la sua attività d'impresa sin dal 2011, la signora, nonostante avesse già avviato ripetute procedure di pignoramento mobiliare ai danni del signor Tiberio, risultate poi infruttuose, il **19/05/2022**, quindi poco prima di riuscire a depositare la relazione definitiva del gestore nominato, notificava un ulteriore pignoramento, questa volta presso terzi, **con** data di citazione 30/06/2022, contro il signor Tiberio, pignoramento che dovrà essere sospeso, ex art. 14 quinquies, lg. 3/2012, al fine di **conservare l'integrità del patrimonio del ricorrente**, sino alla conclusione del procedimento, a beneficio di tutti i creditori dell'istante e non solo a beneficio di quello procedente con l'azione esecutiva medesima (RGE 908/2022 ud. 05/04/2023).

Devo inoltre precisare, con riferimento agli eventi shock occorsi all'istante, e facendo una breve digressione, che anche altri eventi,



accaduti durante il periodo Covid, hanno destabilizzato il precario equilibrio economico dell'istante durante la grave pandemia.

Al sig. Tiberio, infatti, proprio in quel periodo, ovvero tra il 2020 ed il 2021, come se le conseguenze economiche conseguenti al Covid non fossero sufficienti, accadeva che per ben due volte si rompesse il motore della cella frigorifera per eventi esterni (si comprendeva solo in seguito che queste rotture erano state determinate da cali di tensione della corrente elettrica, quindi per responsabilità dell'Amet).

Purtroppo questa rottura avveniva di sabato sera ed il sig. Tiberio si accorgeva solo il lunedì mattina di quanto accaduto in sua assenza, atteso che, all'apertura del negozio, il sig. Tiberio sentiva un male odore provenire dalle celle frigorifere e constatava, suo malgrado, che la carne era in putrefazione per il mal funzionamento delle celle stesse.

Il danno chiaramente non si limitava solo alla carne ormai in putrefazione, che l'istante ha dovuto gettare e ricomprare (anche per questo motivo il sig. Tiberio accumulava in quel periodo diverse pendenze con il fornitore della carne che poi ha saldato non appena ottenuto il finanziamento richiesto allo Stato) ma altro danno, non di poco valore, era conseguente alla rottura del motore della cella frigorifera che, a causa dello sbalzo di tensione, non ha più funzionato.

I costi di riparazione del motore della cella frigorifera si aggiravano intorno a €1.000,00, e questo danno si aggiungeva, *repetita iuvant*, al costo vivo della carne da gettare e da ricomprare, oltre il mancato incasso per la chiusura del negozio.

Questo è accaduto, purtroppo, per ben due volte.

Chiaramente il sig. Tiberio, considerando che:

- ✓ La grave pandemia aveva causato delle perdite di incassi notevoli;



- ✓ Se gli incassi da una parte si erano drasticamente ridotti, di contro non erano diminuite le spese da sostenere per svolgere la sua attività lavorativa;
- ✓ stava accumulando diverse pendenze:
 1. con lo Stato;
 2. con il proprietario del locale per gli affitti impagati dal marzo 2020, quindi proprio in seguito al blocco delle attività per il Covid;
 3. Con l'Amet;
 4. Con il comune di Trani per la tassa dei rifiuti;
 5. Ometteva inoltre di portare a termine i pagamenti accordati con il suo dipendente e da questo ne derivava il ricorso ex art. 414 c.p.c..

Tutto quanto sopra considerato, il sig. Tiberio decideva con grande responsabilità, di cessare la sua attività nel 2021.

3.1.3 Altro evento shock. La diagnosi di autismo delle bambine.

Invero anche un altro grave accadimento induceva il sig. Tiberio a cessare la propria attività.

Come se il Covid, e tutte le conseguenze economiche che la grave pandemia ha avuto, per tutte le attività e per l'economia mondiale, non fossero sufficienti, nel 2020 alle gemelline della coppia, **veniva diagnosticato l'autismo (ad entrambe purtroppo e non solo ad una).**

Diagnosi devastante per i genitori, che da neosposi e neogenitori, si sono visti presto catapultati nel mondo delle invalidità, senza alcuna pregressa esperienza in materia e, aggiungo inoltre che, se anche ci fossero stati dei precedenti nella loro famiglia, certamente ad una diagnosi così invalidante, non si arriva mai preparati(all.10).



La diagnosi delle bambine è la seguente: *“ritardo psicomotorio globale prevalentemente posturo-motorio **non autosufficienti**.”*

I genitori, già prima di arrivare a questa diagnosi, avevano intuito che qualcosa nelle bambine non andava, e di fatti Elle, già prima della diagnosi, seguivano costanti terapie a pagamento, sia di psicomotricità che di logoterapia, e questo già dall'età di un anno. Le bambine, infatti, all'età di 18 mesi, ancora non parlavano e nemmeno stavano in piedi, senza tuttavia che i genitori riuscissero a capirne le motivazioni.

La diagnosi, infatti, arrivava solo al compimento del loro 4° anno di età e non prima, quindi solo nel 2020.

Le gemelline della coppia iniziavano a muovere i primi passi solo a due anni e mezzo, ed ancora oggi non parlano correttamente, o meglio, ancora oggi non parlano affatto.

Dopo i primi tentavi di percorso di logoterapia e psicomotricità fatti presso la ASL di Trani, i coniugi si rendevano conto che le bambine non miglioravano affatto, motivo per cui decidevano, in seguito, di fare terapie a pagamento, percorso ABA, quindi logopedia e fisioterapia a pagamento.

Il costo di questo percorso ABA, era pari ad €12,00/h, costo valido sino al periodo scolastico 2021/ 2022 .

Il 20/06/2022 lo studio di “Psicologia clinica” delle dott.sse Scaringella Rosa e Piazzolla Marialuigia, comunicavano all'istante che i costi del percorso ABA sarebbero aumentati, e nello specificato da settembre 2022 saranno pari ad €22,00 all'ora.

I pagamenti avvengono da sempre tramite bonifico bancario, e le bambine svolgono un minimo di 4 ore di terapia a settimana, quindi il sig. Tiberio sosteneva un costo mensile minimo di terapie pari ad euro 200,00 per ciascuna bambina (da settembre 2022 avranno un costo pari ad €355,00 al mese per ciascuna bambina).



Oggi le bambine, seppur hanno già compiuto 6 anni, frequentano ancora l'asilo, e questo in quanto Elle non sono, ancora oggi, in grado di parlare, non scrivono e non leggono ancora.

Non sono autosufficienti, infatti a dispetto della loro età Elle portano ancora il pannolino, pertanto i genitori, congiuntamente con gli psicologi e le insegnanti dell'asilo, decidevano di ritardare l'ingresso delle bambine nella scuola elementare sino a quando la legge glielo consente, quindi sino al compimento di anni 6.

Di contro l'anno prossimo, quindi a 7 anni, le bambine cominceranno la scuola elementare, e pertanto i coniugi dovranno affrontare nuove spese per il percorso formativo scolastico.

I genitori inoltre, quest'anno scolastico, considerando il loro deficitario livello di scrittura e di linguaggio, iniziavano un percorso di doposcuola per prepararle alle competenze scolastiche, seppur con obiettivi minimi, ovvero per insegnare loro a colorare nei bordi, riprodurre segni grafici elementari, tipo cerchio, triangolo, ed altri segni elementari, cercare di rimanere sedute eseguendo gli ordini dati, e stimolare il linguaggio.

La ragazza che le segue in questo percorso prescolastico, e che con quasi assoluta certezza le seguirà anche durante il percorso scolastico, è una educatrice che lavora presso una cooperativa di Trani, Shalom, regolarmente assunta dalla sua stessa cooperativa, ed ha un costo mensile pari ad €400,00.

Prezzo suscettibile di aumento nel momento in cui le bambine cominceranno il loro percorso scolastico.

La ragazza che segue le bambine nel doposcuola, tuttavia, non avendo partita IVA, non può emettere fattura, ma solo rilasciare certificati di frequenza, e per questo motivo queste spese non sono dimostrabili.

Tuttavia, tutte le spese riferibili alle bambine, non vengono incluse tra le spese che la famiglia deve sostenere, perché l'istante dichiara



che ad oggi le indennità di frequenza percepite in favore delle minori, riescono a coprire le spese che devono affrontare nella quasi totalità.

Ricordo tuttavia che le indennità sono rivedibili periodicamente, quindi aleatorie ed assolutamente incerte, nel senso che le indennità potranno essere revocate, e ad ogni buon conto queste indennità sono intestate alle bambine e quindi di loro esclusiva titolarità.

Rappresento inoltre che le bambine, oltre ad essere affette da autismo grave, soffrono anche di sinusite e vengono seguite, sempre a pagamento, dal dott. Scaringi, il quale ha prescritto loro una terapia, da fare con costanza che ha un costo medio mensile di circa €50,00 a bambina.

Dovranno inoltre, a breve, affrontare un percorso dentistico, essendo cresciute, sempre alle bambine, dei denti sovranumerari che andranno obbligatoriamente tolti, ed inoltre, la dott.ssa Torelli, dentista che segue le bambine, ha già verificato che Esse hanno un palato poco sviluppato, proprio a causa dell'uso scorretto della lingua, e pertanto dovrà essere messo, ad entrambe, un apparecchio dentale.

Tuttavia la dottoressa, dalla radiografia, rilevava anche che, sotto i denti da latte, ancora ben saldi alle gengive e mai caduti, è già pronta la crescita dei denti definitivi, intralciati nella fuoriuscita dai denti da latte che ancora, a sei anni, non sono mai caduti.

Quindi è prevedibile che il sig. Tiberio debba affrontare, nei prossimi anni, anche delle notevoli spese per l'apparecchio dentale delle bambine, attraverso un percorso medico sanitario continuativo (il preventivo spese, comunicato solo verbalmente dalla dottoressa, si aggira intorno ai 5.000,00€, per ciascuna bambine).



Le bambine inoltre richiedono anche una visita oculista atteso che, su consiglio della pediatra stessa, nonché delle insegnanti dell'asilo, nelle bambine è stata rilevata una crescente difficoltà nel rappresentare, e rimanere concentrare, sugli oggetti riportati sulla lavagna, di conseguenza si sospetta anche un deficit visivo.

4 ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE PASSIVA DEL DEBITORE.

Al riguardo sia consentito riportarsi integralmente a quanto già ampiamente scritto dal gestore della crisi nominato dall'Ill.mo Tribunale nella sua relazione.

Di seguito riportiamo l'intera tabella riportata dal gestore nominato nella sua relazione.

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo
Banca Popolare di Bari	€ 37.891,65
Sviluppo Puglia *	€ 21.225,25
INPS**	€ 6.726,90
ADR	€ 6.422,56
Ag. Entrate	€ 1.969,14
Accertamento IVA not. 24.11.2021	€ 1.423,22
Comune di Trani (TARI)	€ 7.646,00
AMET	€ 9.155,18
Di Benedetto Carni (fornitore)	€ 1.866,46
Sig.ra Avveniente Francesca (comprensivi oneri condominiali e compenso ultimo pignoramento)	€19.500,00
Pappolla Vincenzo	€ 500,00
Dipendente Marasciuolo Domenico	€ 76.155,01
AXA	€310,00



Totale ***	€ 190.481,07
-------------------	---------------------

* Riporto la pec di Sviluppo Italia: "l'impresa ha ottenuto, in data 14/09/2020, la concessione del finanziamento Microcredito TF per l'importo di €21.225,25 (di cui €16.980,20 a titolo di finanziamento ed euro 4.245,05 a titolo di assistenza rimborsabile);

– l'importo è stato erogato con valuta 07/12/2020, per un importo di €12.545,35 in favore dell'impresa ed euro 8.679,90 con intervento sostitutivo in favore dell'Inps a causa dei debiti contributivi pregressi dell'impresa.

** molti debiti con gli enti sono già confluiti in Agenzia Entrate e riscossione;

***** faccio un'importante e doverosa precisazione del totale del debito.**

Il totale pari ad €190.481,07 comprende:

- I. € 76.155,01 richiesti dal dipendente nel suo ricorso ex art.414 c.p.c., rispetto ad un residuo pari €2.500,00 come da accordo allegato (cfr. All.4);
- II. € 37.891,65 del mutuo con Banca Popolare di Bari in regolare ammortamento.

Precisato quanto sopra quindi specifico che il debito effettivo dell'odierno istante è pari ad €76.434,71, a cui andranno aggiunti:

- € 3.169,40 quale compenso per lo scrivente avvocato, come da proforma allegato ex D.M. 55/2014, compenso medio previsto per le procedure dinanzi alla volontaria Giurisdizione, €3.791,32, a chi è stato applicato un ulteriore riduzione del 16,30%, (oltre accessori come per legge);
- € 3.169,40 in favore del gestore nominato, sempre ex D.M. ex D.M. 55/2014 (oltre accessori come per legge).



5. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE NEGLI 5 ULTIMI

Risulta chiaro che l'istante si è comportato con assoluta diligenza. Egli ha pagato i finanziamenti sottoscritti, tutti, con regolarità e costanza, infatti due di essi sono stati estinti senza alcuna segnalazione pregiudizievole.

Ciò che ha determinato un'insuperabile squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio disponibile, sono stati certamente eventi a lui esterni, ovvero la grave crisi economica conseguente al Covid, a causa dell'arresto subìto di tutte le attività, ed inoltre non meno importante è stata la rottura dei motori della cella frigorifera, per ben due volte, che ha determinato un danno di oltre 4.000,00 e che non gli ha permesso di regolarizzare le sue pendenze anche con gli affitti impagati (se non avesse dovuto ricomprare la carne putrefatta, non temo di essere smentita se affermo che, vista la regolarità nei pagamenti dell'odierno istante, egli avrebbe certamente pagato gli affitti del locale, e gli altri debiti rimasti insoluti).

In ultimo ricordo, non certamente ultimo per importanza ma solo temporalmente, la diagnosi delle bambine.

Non risulta, dalle ricerche fatte, che il sig. Tiberio abbia disposto del patrimonio, ed altrettanto non ha aggravato il suo stato di indebitamento in maniera colposa.

Egli di fatto cessava subito la sua partita IVA, appena si rendeva conto che l'indebitamento non era più reversibile, anche perché ricordo che la proprietaria del locale, per gli affitti impagati, aveva sottoposto a pignoramento attrezzature per lui essenziali per lavorare, ovvero **l'armadio frigo, il bancone e l'affettatrice**. Ricordo ancora che il primo dei pignoramenti fatti dalla signora si



è estinto per infruttuosità, e l'altro invece, in data 20.06.2022, si estingueva per rinuncia del creditore precedente.

Chiaramente è invece ancora pendente il pignoramento presso terzi, ovvero il pignoramento sullo stipendio.

Il sig. Tiberio, che alle spalle aveva già delle forti preoccupazioni per le di lui figlie, non ha più retto emotivamente allo stress che stava sopportando, e decideva quindi di chiudere la sua partita IVA, nel 2021, per lavorare come dipendente.

Ricordo inoltre che la proprietaria del locale, signora Avveniente, dopo aver avviato ben due pignoramenti mobiliari, di cui uno già estinto per infruttuosità, e l'altro estinto per rinuncia, e dopo aver ricevuto la notifica dell'avvio della procedura di sovraindebitamento, avviava infine il pignoramento presso terzi, notificato al datore di lavoro del signor Tiberio il **25/05/2022 data citazione 30/06/2022 (R.G.E. 908/2022)**.

A tal proposito evidenzio inoltre che la signora Avveniente, proprietaria dell'immobile locato, tratteneva per sé le cauzioni versate dal sig. Tiberio all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione, ed anche alcuni arredi, nello specifico delle mensole di vetro già presenti nell'inventario, quindi certamente il credito richiesto è inferiore a quello dichiarato, considerando le mensilità trattenute a titolo di cauzione non menzionate nella certificazione del credito trasmessa al gestore e parte dell'arredo trattenuto.

6. PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL CONSUMATORE.

Alla luce di tutto quanto sopra meglio narrato la proposta di liquidazione che oggi si deposita è la seguente.

La famiglia del sig. Tiberio è composta da 4 persone, di cui due bambine con grave invalidità.



Il sig. Tiberio, unico componente della famiglia che lavora, percepisce oggi una retribuzione pari ad €1.500,00, dalla cui retribuzione va detratto il costo della rata del mutuo pari ad €300,00 che è in regolare ammortamento.

Quindi egli oggi potrebbe fare affidamento solo su una retribuzione netta pari ad euro 1.200,00, certamente retribuzione risibile e già troppo ridotta anche secondo i sotto riportati indici Istat.

I dati ISTAT riportano, come spesa mensile per una famiglia composta da 4 persone, una somma di €2.500,00 circa.

CAPITOLO DI SPESA	NUMERO DI COMPONENTI			
	1	2	3	4
SPESA MEDIANA MENSILE	1.451,45	2.006,93	2.365,91	2.520,38
SPESA MEDIA MENSILE	1.715,80	2.372,29	2.717,47	2.912,67
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	298,39	460,74	568,16	640,74
Pane e cereali	47,45	74,04	93,09	108,67
Carni	60,29	101,98	125,41	144,53
Pesci e prodotti ittici	24,70	41,81	51,93	56,44
Latte, formaggi e uova	39,95	61,89	75,30	85,46
Oli e grassi	10,11	15,59	17,53	18,18
Frutta	30,06	45,33	50,06	52,65
Vegetali	44,01	64,40	75,19	83,63
Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi	10,98	17,63	21,36	25,86
Piatti pronti e altre preparazioni alimentari (prodotti alimentari n.a.c.*)	7,62	10,49	13,51	14,74
Caffè, tè e cacao	9,39	14,65	17,21	17,93
Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura	13,83	20,94	27,56	32,64
Non alimentare	1.417,41	1.903,55	2.149,31	2.271,93
Bevande alcoliche e tabacchi	30,51	45,23	51,15	43,89
Abbigliamento e calzature	45,30	74,63	110,24	154,97
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	802,57	942,44	941,93	935,39
<i>Manutenzioni straordinarie</i>	18,14	30,88	25,85	25,74
<i>Affitti figurativi</i>	836,64	631,06	614,56	600,00
Mobili, articoli e servizi per la casa	79,11	105,34	117,22	117,25
Servizi sanitari e spese per la salute	79,50	123,84	123,70	120,04
Trasporti	122,47	209,02	291,39	319,88
Comunicazioni	36,83	53,38	65,62	72,30
Hicreazione, spettacoli e cultura	56,07	90,63	115,57	141,28
Istruzione	3,17	5,73	23,53	34,51
Servizi ricettivi e di ristorazione	54,49	72,41	99,73	115,27
Altri beni e servizi**	107,40	176,91	209,22	212,16

* Prodotti alimentari non altrimenti classificati, includono sale, spezie, condimenti e alimenti per bambini

Rappresento, per tuziorismo narrativo, nonché al fine valutare la convenienza della sottoposta proposta di liquidazione, che il massimo pignorabile, su una retribuzione pari ad € 1.500,00



sarebbe per legge pari ad €164,00, atteso che il limite massimo per la pignorabilità dello stipendio è stabilita per legge nella misura di 1/5 dell'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale (ex art. 545 c.p.c.).

Evidenzio inoltre che è orientamento consolidato di codesto Tribunale, fissare il limite non pignorabile in €679,00.

Quindi 1/5 della differenza tra la retribuzione dell'istante ed il limite impignorabile sopra indicato è pari esattamente ad €164,00. Certamente, considerando gli impegni già assunti dal sig. Tiberio, con riferimento specifico al mutuo, oggi non sarebbe prevedibile alcuna provvista mensile in favore dei creditori con il residuo della sua retribuzione pari ad €1.200,00.

Difatti, simulando una valutazione del merito creditizio ex art. 9, c.3, si conferma la non sostenibilità di alcuna provvista mensile in favore dei creditori.

Foglio n.6 di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Bestore	
Il File.xls permette di calcolare ai sensi dell'Art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge 03/2012, il "merito creditizio". La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio.	
Esempio di simulazione del "merito creditizio"	
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	€ 1.200,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2021
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	€ 1.181,83
link utile Assegno Sociale 1: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?temid=30104)	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	4
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala Isee (es. presenza figli disabili ecc...) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?temid=10109)	2,96
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 3.439,02
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)	€ 100,00
Residuo reddito disponibile mensile	(A - B - C) -€ 2.339,02
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	-€ 2.339,02

Pacificamente si potrebbe affermare, considerando le esigue risorse economiche a disposizione dell'istante, che il sig. Tiberio Natalino potrebbe accedere alla procedura ex Art. 14-quaterdecies, medesima legge, ovvero alla procedura del debitore incapiente.



Tuttavia, il sig. Tiberio Natalino, per estremo senso di responsabilità nei confronti dei creditori, intende mettere a disposizione di tutti i creditori una provvista mensile pari ad €200,00, **sul presupposto che il di lui padre, ovvero il sig. Tiberio Domenico, si assuma l'onere di pagare le rate del mutuo sino alla chiusura della procedura di liquidazione.**

Interpellato il sig. Tiberio Domenico, quindi il padre dell'istante, effettivamente Egli, al fine di aiutare il figlio, la nuora e le nipotine, ha sottoscritto, su esplicita richiesta dell'istante, una promessa di impegno per il pagamento delle rate del mutuo sino, e non oltre, alla chiusura dell'auspicato decreto di apertura della liquidazione (all. 11), **mutuo che, essendo in regolare ammortamento, si chiede possa essere escluso da codesta procedura di liquidazione** ex art. 8 c.1 ter.

Precisato quanto sopra, grazie quindi all'apporto di una finanzia esterna, quindi grazie al padre dell'istante, che si farà carico per i prossimi 4 anni, a far data dall'auspicata apertura della liquidazione, delle rate del mutuo, il sig. Tiberio Natalino riesce a prevedere, per la sua proposta di liquidazione, **una provvista mensile pari ad €200,00 per i prossimi 4 anni, per un totale di €9.600,00.**

La previsione dei 4 anni è stata considerata valutando anche l'età delle bambine, che oggi hanno 6 anni, che tuttavia crescendo, e quindi tra 4 anni (al compimento dei loro 10 anni), certamente, in conseguenza della loro invalidità, richiederanno delle maggiori risorse economiche per il soddisfacimento delle loro esigenze.

Oltre alla provvista mensile come sopra meglio descritta, il sig. Tiberio rappresenta inoltre che riceveva una proposta di acquisto, e di fatto vendeva, i beni mobili sottoposti già a pignoramento, pignoramenti estinti entrambi, per €500,00.



Si è ritenuto opportuno procedere alla vendita degli ulteriori beni mobili aziendali prima del deposito del ricorso di liquidazione: I) **per conferire immediata liquidità alla procedura a beneficio di tutti i creditori**; II) **per non perdere l'ottima offerta di acquisto**, avanzata dalla Geo Arredo, state il pessimo stato di usura in cui trovavasi i beni già pignorati.

Evidenzio inoltre che il Sig. Tiberio, in data 07/09/2022, vendeva già gli altri arredi della macelleria non pignorati, come da comprovante fattura di vendita, per **la corrispondente cifra di circa €1.000,00 oltre IVA, somma che intende mettere a disposizione dei creditori in codesta procedura.**

Nello specifico quindi il sig. Tiberio intende mettere a disposizione di codesta procedura ulteriori €1.500,00 così derivanti:

- ✓ **€1.000,00 netti derivanti dalla vendita fatta alla Geo Arredo già avvenuta il 07/09/2022 delle attrezzature non pignorate;**
- ✓ **€500,00 derivanti dalla vendita del 13/07/2022 dei beni già sottoposti a pignoramento, sempre alla GEO Arredo (procedure esecutive oggi estinte, l'una per rinuncia, l'altra per infruttuosità della stessa).**

Sulla convenienza della sottoposta proposta di acquisto non ritengo ci possano essere dubbi, atteso che delle due procedure esecutive mobiliari avviate dalla sig.ra Avveniente, l'una si è già estinta per infruttuosità, l'altra per rinuncia (all. 12 proposta di acquisto dei beni pignorati, stato di usura dei beni mobili al momento del trasporto, fattura di vendita del 07/09/2021, ed ulteriore vendita).

Chiaramente la provvista mensile prevista, in codesta procedura di liquidazione, potrà essere sostenibile solo previa inibitoria, ex art. 14 quinquies, del pignoramento presso terzi, già notificato dalla sig.



Avveniente, nel rispetto della par condicio creditorum (RGE 908/2022).

Riepilogando ed in sintesi la proposta di liquidazione è la seguente:

- **€200,00 al mese per 12 mensilità per 4 anni** (sostenibile grazie all'impegno preso dal padre dell'istante, sig. Tiberio Domenico. In busta paga, mensilmente, sono già comprese quota parte della 13[^], 14[^] e TFR). Ricordo che la provvista mensile prevista in codesta procedura e persino maggiore del massimo pignorabile per legge, nonché secondo costante orientamento del Tribunale di Trani;
- **€1.500,00 una tantum derivanti dall'acquisto dei beni da parte di Geo Arredo** (i primi beni acquistati il 07/09/2021, gli ulteriori beni acquistati il 13/07/2022).

7. REDDITI E BENI ESCLUSI DALLA LIQUIDAZIONE: FISSAZIONE DELLE SOMME DA LASCIARE NELLA DISPONIBILITÀ DELL'ISTANTE.

L'istante chiede infine che dalla procedura vengano riservate per sé, e per il mantenimento dignitoso della di lui famiglia, la somma pari ad euro **1.350,00 per 12 mensilità**, cifra che si ritiene congrua considerando i dati ISTAT già sopra riportati.

Per quanto concerne inoltre i beni mobili che arredano il loro immobile, si evidenzia che non ci sono beni pignorabili, atteso che, esclusi gli arredi impignorabili per legge, i mobili che arredano invece la cameretta delle gemelline, nonché alcuni mobili del soggiorno, sono stati acquistati dalla sig.ra Termine Marina solo di recente, essendo le gemelline, sino maggio c.a., sprovviste di cameretta e lettini, in quanto dormivano in lettini con i loro genitori ed essendo la loro cameretta prima di qualsiasi arredo, come da



inventario fotografico allegato fatto dal sig. Tiberio e verificato dalla sottoscritta (all. 13).

Si allega inoltre la fattura di acquisto dei predetti nuovi arredi, a conferma della veridicità di quanto sostenuto dall'istante (all. 14), e tanto vale per dimostrare che i nuovi arredi della cameretta, più altri, non sono di proprietà dell'istante, come anche non lo è il divano in sala da pranzo.

Allego inoltre autocertificazione del sig. Tiberio in cui afferma di non possedere automobili, nonché autocertificazione dello stato di inoccupazione della moglie del sig. Tiberio, che si occupa a tempo pieno delle bambine affette da autismo grave (all. 15 e 16).

Con riguardo invece ai beni mobili di proprietà del sig. Tiberio relativi alla cessata attività d'impresa, essi tutti sono stati già venduti, i primi a settembre 2021, gli ultimi a luglio c.a., ed il sig. Tiberio, oltre ai beni mobili e attrezzature già vendute, non ne possiede altri.

Al fine di verificare la corrispondenza tra quanto dall'istante dichiarato e lo stato di fatto, si fornisce al gestore, nonché al liquidatore nominando, il libro dei beni ammortizzabili, precisando che molti beni già venduti non avevano più alcun valore ammortizzabile a causa proprio della vetustà degli stessi e per tanto detto non si rinvengono nemmeno nei cespiti ammortizzabili (cfr. All. 12 libro beni ammortizzabili).

Tutto quanto sopra scritto e riportato l'istante, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice che verrà adito, presso il Tribunale di Trani, Voglia:

- **disporre** l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, fissando una provvista mensile pari ad €200,00 per 12 mensilità per i prossimi 4 anni o, in subordine a questa



richiesta, riservare all'istante una mensilità pari ad € 1.350,00 per 12 mensilità per consentire alla famiglia di mantenere un dignitoso tenore di vita riservando **(oltre chiaramente l'importo dell'assegno unico per le figlie che, come ben evidenziato dal gestore nella sua relazione, sono soldi che occorrono alla famiglia proprio perché dedicate e riservate per le inabilità delle bambine)**;

- Nominare, come liquidatore, lo stesso Avv. D'amore, già nominato gestore da codesto Tribunale, questo per una economia della procedura e per consentire ai creditori di ottenere la maggiore soddisfazione, considerando le esigue risorse messe a disposizione per la procedura de quo;
- Disporre inoltre, ex art. 14 quinquies lg. 3/2012, la sospensione di ogni procedura esecutiva in danno dell'istante, ed in particolare del pignoramento presso terzi, **RGE 908/2022**, in favore della *par condicio creditorum* e per l'integrità del patrimonio del debitore.

Allegati fascicolo come indicato nell'allegato indice atti e documenti.

Con osservanza.

Trani, data del deposito.

Avv. Filomena Baldino





TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI

Sezione Trib.Trani - FALLIMENTARE

Il giudice delegato

- visto il ricorso con proposta di accordo ex art. 7 l. n. 3 del 2012 depositato nell'interesse di NATALINO TIBERIO;
- esaminati gli atti;
- considerato che il ricorrente:
 - a) non e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quella proposta;
 - b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altri procedimenti di cui al presente ricorso;
 - c) ha fornito la documentazione prevista;
- ritenuta la competenza territoriale;
- vista la relazione del professionista di cui sopra e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 ter l. n. 3 del 2012;
- verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione;

nomina liquidatore l'avv. Antonio Vitrani;

- stabilisce darsi idonea pubblicita' del ricorso e del presente decreto a mezzo del liquidatore;
- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- fissa in € 1350,00 mensili per 12 mensilità, oltre all'assegno unico per la prole, il limite di quanto occorre al debitore ed alla sua famiglia per il mantenimento;
- manda al liquidatore per i compiti di cui all'art. 14 sexies l. n. 3 del 2012;
- autorizza il liquidatore a stralciare il pagamento delle rate di mutuo, ove siano pagate in continuità con finanza terza;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 18/07/2022

Il giudice delegato
dott. Giuseppe Rana